

**Disposizioni per l'indennizzo dei danni provocati alle produzioni agricole
e alle opere approntate sui terreni dalla fauna selvatica del Parco
regionale dei Castelli Romani, nelle more dell'adozione del Regolamento
di attuazione della L.R. 16 marzo 2014, n. 4**

Indice

Art. 1 Presupposti normativi e definizioni

Art. 2 Condizioni di ammissibilità della richiesta e condizioni successive

Art. 3 Danni alle produzioni agricole e alle opere

Art. 4 Danni agli allevamenti

Art. 5 Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo

Art. 6 Modalità di svolgimento del procedimento e riparto dei compiti

Art. 7 Prevenzione dei danni

Adottato con Deliberazione del Presidente n. _____ del _____

   1

Art. 1 Presupposti normativi, definizioni e vigenza

L'Ente Parco regionale dei Castelli Romani (di seguito, denominato Ente), secondo quanto disposto dall'art. 15 della L. 394/1991, così come recepito dall'art. 34 della L.R. 29/1997, e in coerenza con la L.R. 4/2015, indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica del Parco alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni.

Per "fauna selvatica" si intendono tutte le "popolazioni animali a vita libera" presenti, stabilmente (specie stanziali) o temporaneamente (specie svernanti, estivanti o di passo durante le migrazioni); deve considerarsi esclusa la fauna domestica inselvaticata, con l'unica eccezione dei cani inselvaticati. Tale eccezione è prevista al fine di tutelare la specie "*Canis lupus*" da eventuali incertezze sull'attribuzione di danni, vista la estrema difficoltà di discernere i segni della predazione del cane da quelli del suo progenitore selvatico.

Per "indennizzo del danno" si intende la somma di denaro riconosciuta al richiedente a titolo di parziale riparazione, corrisposta in ragione delle leggi sopra citate. Pertanto, tale somma non è necessariamente commisurata al pregiudizio subito e non ha attinenza con il risarcimento (completo) del danno che deriverebbe dall'art. 2043 del codice civile, non applicabile nei casi oggetto delle presenti linee guida.

Per "richiedente" si intende il soggetto che presenta la richiesta di indennizzo nella sua qualità di proprietario dell'allevamento oggetto dei danni oppure, nel caso di produzioni agricole, quale proprietario o conduttore del fondo oggetto dei danni.

Sono sempre esclusi i danni ai giardini (vedi art. 3).

La vigenza delle presenti linee guida terminerà al momento della emanazione del regolamento regionale di attuazione e integrazione della L.R. 4/2015, previsto dal relativo art. 4, comma 1, il quale stabilirà (concordemente col Programma Operativo annuale di cui all'art. 8 della medesima legge, che individua i danni oggetto di indennizzo e le modalità di quantificazione e liquidazione dello stesso) i criteri e le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica. Inoltre, sono tenuti in considerazione gli istituti trattati nella D.G.R. 25 luglio 2017, n. 428, nella D.G.R. 5 settembre 2017, n. 540, e le disposizioni emanate in materia dalla Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette con nota R.U. 0102587 del 22.02.2018. In particolare, le risorse finanziarie annualmente a disposizione per gli indennizzi saranno determinate dalla capienza capitolo di bilancio regionale espressamente creato dall'art. 12 della L.R. 4/2015 per tutte le aree naturali protette del Lazio. Qualora tali risorse risultassero, annualmente, inferiori agli indennizzi stimati complessivamente nelle aree protette, la Regione Lazio decurerà proporzionalmente le somme a disposizione degli Enti gestori, ivi compreso il Parco dei Castelli Romani. Tale procedura comporterà una tempistica esatta (riassunta negli allegati alle presenti disposizioni) che, di conseguenza, renderà necessario suddividere l'anno solare in due parti. Pertanto, le richieste pervenute entro e non oltre il mese di febbraio saranno liquidate entro il 30 settembre dello stesso anno. Quelle pervenute dopo il mese di febbraio, invece, saranno liquidate entro il 30 settembre dell'anno successivo.



Eventuali disponibilità residue, iscritte nella parte corrente dei bilanci delle aree protette, potranno essere destinate all'incremento della percentuale di indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli o all'indennizzo dei danni subiti dagli agricoltori non professionali (ad esempio, coltivazioni familiari), da erogarsi sempre in percentuale analoga a quella definita per gli imprenditori agricoli.

L'erogazione di indennizzi per danni causati dalla predazione da parte della fauna selvatica al patrimonio zootecnico potranno avvenire solo previa verifica del rispetto delle norme vigenti per quanto concerne l'iscrizione dei capi alle anagrafi nazionali.

Ai fini dell'espletamento dei procedimenti amministrativi inerenti l'indennizzo dei danni da fauna selvatica, l'Ente Parco dovrà, avvalendosi del modello fac-simile aggiornato e allegato alla presente, raccogliere una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente sottoscritta dal soggetto richiedente e attestante il possesso dei seguenti prerequisiti d'accesso e il rispetto dei limiti di erogazione nel triennio previsti dal regime di aiuto *de minimis*:

1. qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c. e l'iscrizione nel registro delle imprese (Partita IVA), con particolare riferimento alla figura del coltivatore diretto e dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), attraverso la verifica del fascicolo unico aziendale sul portale SIAN;
2. regolarità della posizione previdenziale contributiva (DURC);
3. avvenuta richiesta e eventuale ottenimento di aiuti in regime di *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
4. rispetto dei limiti di erogazione nel triennio (15.000 euro) previsti dal regime di aiuto *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Art. 2 Condizioni di ammissibilità della richiesta e condizioni successive


1) Le richieste di indennizzo prive dei seguenti elementi fondamentali e documenti, prodotti in copia oppure autocertificati ove previsto dalla legge, non saranno accettate, non consentendo l'avvio del procedimento, senza che ciò implichi l'obbligo, per l'Ente, di giustificare l'eventuale dilatazione temporale. In caso di prosecuzione del danno sarà tuttavia facoltà del richiedente ripresentare l'istanza, senza includere la richiesta di compensazione economica per i danni subiti nel periodo precedente alla prima istanza.

Nel modulo di richiesta (vedi art. 5), datato e firmato, devono essere associati i seguenti elementi fondamentali:

- documento di identità in corso di validità del richiedente¹;
- perizia agronomica redatta da tecnico abilitato contenente:
 - a) data dell'evento dannoso o periodo (non antecedente 7 giorni la richiesta)²;

¹ Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario, occorre produrre anche una dichiarazione di consenso di questi, firmata e con il documento di identità allegato.

² Per consentire il tempestivo sopralluogo obbligatorio



- b) elencazione dettagliata dei danni subiti;
- c) specie animale presunta causa del danno;
- d) quantificazione economica della richiesta a compensazione dei danni lamentati;
- e) estratto di mappa del luogo (non in caso di danni agli animali al pascolo) o, comunque, indicazione precisa dello stesso;
- f) certificazione catastale non anteriore a tre mesi (non in caso di danni agli animali al pascolo);
- g) certificazione di iscrizione nel registro delle aziende agricole o, per gli allevatori, equivalente certificazione rilasciata dalla competente ASL;
- h) copia semplice dell'atto di proprietà;
- i) certificato di conformità edilizia rilasciato dal Comune (solo per alcune opere approntate sui terreni, quali serre e altri manufatti);
- j) dichiarazione di non avere stipulato polizze assicurative per danni da fauna selvatica;
- k) dichiarazione di accompagnamento bestiame.

2) L'immotivata mancata consegna della documentazione integrativa eventualmente richiesta espressamente dall'Ente, a corredo di quella inizialmente fornita dal richiedente, comporterà la chiusura del procedimento di indennizzo.

3) La richiesta di indennizzo accolta dall'Ente e liquidata, con accettazione espressa da parte del richiedente, esime l'Ente, in ogni caso e per i successivi cinque anni, da altra simile pretesa economica per lo stesso luogo e da parte del medesimo richiedente, qualora questi non abbia attuato entro un anno dalla prima segnalazione di danno, a sue spese, le misure di prevenzione a propria tutela indicate dall'Ente. A tale proposito, l'Ente, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 29/97 e della L.R. 4/2015, può corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi, prioritariamente sotto forma di fornitura di materiali (ad esempio, recinzioni fisse o elettrificate) atti a limitare o a impedire l'accesso della fauna selvatica alle aree inidonee (coltivi e allevamenti) o alle aree di stabulazione del bestiame di allevamento. Nel caso di espresso rifiuto degli incentivi eventualmente proposti, l'Ente sarà esentato da qualsiasi successiva pretesa di indennizzo, per la medesima tipologia di danno.

Art. 3 Danni alle produzioni agricole e alle opere

1) Rientrano tra i danni indennizzabili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, quelli causati:

- a) alle colture erbacee, orticole ed arboree, ad eccezione di quelle destinate all'autoconsumo;
- b) agli animali da reddito;
- c) alle opere approntate per la protezione dei terreni coltivati o degli allevamenti;
- d) alle attrezzature e agli impianti utilizzati nelle coltivazioni agricole e forestali, quali quelli di irrigazione e le serre.

[Handwritten signature]
*[Handwritten signature]*⁴

2) Non verranno indennizzati i danni relativi a terreni evidentemente abbandonati ed incolti. Nel caso in cui il richiedente abbia rinunciato al raccolto parzialmente danneggiato, pur non essendo la raccolta manifestamente anti-economica, l'indennizzo non sarà erogato.

3) Gli indennizzi per i danni alle produzioni agricole non sono riferibili al prodotto trasformato, bensì alla coltura. I costi delle lavorazioni non eseguite sono considerati, in sottrazione, all'atto della stima.

4) In caso di insufficienza di fondi nell'apposito capitolo, i danni arrecati agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese, con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, così come qualificati dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche, sono indennizzati in via prioritaria, secondo le indicazioni dell'articolo 8, comma 3 della L.R. n. 4/15.

5) La stima del danno alle opere è effettuata sulla base della vigente "Tariffa dei prezzi della Regione Lazio" e del vigente Programma Operativo Annuale di cui alla Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8. La stima del danno alle produzioni agricole è effettuata sulla base del listino Borsa Merci di Roma della Camera di Commercio di Roma e del vigente Programma Operativo Annuale di cui alla Legge Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8.

6) La percentuale di indennizzo sarà fissata in relazione all'ammontare dei danni e alla capacità dell'apposito capitolo di bilancio regionale.


L'I.S.M.E.A. – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – potrà fornire ulteriore base di calcolo.

Art. 4 Danni agli allevamenti

1) Il richiedente, all'atto della scoperta del danno, non deve stravolgere il contesto del ritrovamento né spostare le carcasse; deve convocare un veterinario della competente Autorità Sanitaria per effettuare uno specifico accertamento tecnico sulla/e carcassa/e per l'individuazione dell'ipotetico predatore, il quale redige un verbale da inserire agli atti dell'Ente e che costituisce condizione fondamentale per la prosecuzione del procedimento.

2) L'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico non compete nei seguenti casi:

- a) segnalazione di predazione oltre i due giorni (art. 5);
- b) bestiame stabulato in aree non adeguatamente protette dall'ingresso della fauna selvatica potenzialmente pericolosa;
- c) bestiame pascolante in aree sottoposte a misure di conservazione per la tutela di habitat e specie;
- d) bestiame pascolante privo di custodia e non accompagnato da idonei cani da guardiania (solo dopo il primo indennizzo);
- e) bestiame non in regola con le vigenti norme dettate dall'Autorità Sanitaria;

Handwritten signature and stamp. The signature is in cursive and appears to be 'S. M. E. A.'. To the right of the signature is a circular stamp with some illegible text inside. A small number '5' is written at the bottom right of the stamp area.

- f) assenza del verbale, di cui al punto 1), della competente Autorità Sanitaria;
- g) accertamento del veterinario che non riconduca la causa della morte a fauna selvatica, ivi compresi canidi (circostanza che dovrà essere espressamente indicata nel verbale di cui al comma precedente);
- h) scena della predazione che sia stata modificata in maniera tale da non permettere il corretto svolgimento dell'accertamento.

La richiesta di danni che fosse affetta da uno dei precedenti vizi sostanziali, sarà dichiarata improcedibile.

Art. 5 Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo

1) La richiesta deve essere presentata mediante l'apposito modulo predisposto dall'Ente, debitamente compilato in ogni sua parte, reperibile presso la sede del Parco o scaricabile dal sito internet www.parcocastellirromani.it nella sezione "Servizi", sotto sezione "Modulistica".

2) La richiesta di indennizzo (o la sommaria "segnalazione di danno" di cui al successivo punto 3) deve pervenire all'Ente entro cinque giorni dalla scoperta del danno, per i danni alle opere e colture e simili, oppure entro due giorni per i danni alla zootecnia, e, comunque, senza ritardo, al fine di permettere l'esecuzione dell'indispensabile sopralluogo tecnico in tempo utile, cioè con i segni lasciati dalla fauna selvatica e i relativi danneggiamenti ancora evidenti. In caso di impossibilità di riconoscere i segni, per cause imputabili al richiedente, la richiesta sarà dichiarata improcedibile. Il richiedente dovrà quindi astenersi dall'attività di raccolta, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente, finché non venga effettuato il sopralluogo e rendersi disponibile ad effettuarlo congiuntamente agli incaricati dell'Ente. Tale sopralluogo avverrà nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della notifica della richiesta.

3) Ogni richiesta, comunque, dovrà necessariamente essere corredata da una perizia agronomica redatta da tecnico abilitato.

4) La richiesta potrà essere preceduta da una sommaria "segnalazione di danno", redatta dal richiedente su carta semplice e secondo modalità informali, fatta pervenire all'Ente mediante posta elettronica ordinaria, P.E.C., fax, servizio postale o personalmente. Tale segnalazione dovrà contenere i seguenti elementi: firma e data, copia del documento di identità in corso di validità, data dell'evento dannoso o periodo (entro i medesimi termini temporali indicati al secondo comma), descrizione sommaria dei danni, specie animale presunta causa del danno, indirizzo del luogo oggetto del lamentato danno, recapiti del richiedente.

Art. 6 Modalità di svolgimento del procedimento e riparto dei compiti

1) Agli uffici tecnici del Parco competono: gli accertamenti sui luoghi, la fase istruttoria, la valutazione della congruità del danno richiesto, la trasmissione della stessa, inclusa in una



relazione tecnica, al direttore dell'Ente (entro il 30 marzo di ogni anno). Nella relazione tecnica verrà comunque esplicitato il criterio valutativo adottato.

2) Al direttore dell'Ente compete l'adozione della determinazione riassuntiva degli indennizzi ammissibili e la trasmissione della stessa alla Direzione regionale entro il 30 aprile di ogni anno.

3) I tecnici dell'Ente deputati all'accertamento sui luoghi hanno il compito di appurare l'effettivo passaggio della fauna selvatica causa dei lamentati danni, di verificare l'effettivo nesso di causalità tra il passaggio e gli stessi e di raccogliere ogni elemento utile alla loro stima. Qualora manchino tracce evidenti del passaggio di fauna selvatica, il procedimento sarà chiuso con esito negativo.

4) Qualora, seppure in presenza di evidenti tracce del passaggio di fauna selvatica, sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata e per i tecnici, provare il danno nel suo preciso o anche approssimativo ammontare, il direttore dell'Ente potrà ricorrere al criterio della valutazione equitativa, sentiti i tecnici, al fine di addivenire alla determinazione finale dell'indennizzo.

5) L'Ente emana, entro il 30 aprile di ogni anno, una apposita determinazione del direttore relativa agli indennizzi ammissibili nell'anno e la trasmette alla Direzione regionale competente.

6) La concessione di ogni singolo indennizzo è oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi del Regolamento UE n 1408/2013, e viene successivamente comunicata alla Direzione regionale competente in materia di Ambiente, al fine di poter integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato.

7) Il richiedente potrà opporsi alla decisione dell'Ente, con nota scritta motivata, chiedendo il riesame dell'istanza. In caso di accoglimento dell'opposizione, il richiedente solleva automaticamente l'Ente da qualsiasi ulteriore doglianza.

8) Il richiedente, in alternativa alla richiesta di riesame o in caso di mancato accoglimento della stessa, potrà produrre formale opposizione alla determinazione dell'indennizzo mediante ricorso al T.A.R., entro il termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, oppure mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

Art. 7 Prevenzione dei danni

1) Come indicato nell'art. 2 delle presenti Linee guida, l'Ente promuove ed incentiva, anche mediante la fornitura in comodato d'uso gratuito, la realizzazione, il rinforzo e la manutenzione di opere, quali le recinzioni, dirette alla difesa delle colture agricole e degli allevamenti.

2) L'Ente promuove l'adozione di buone pratiche nella conduzione e gestione del bestiame (compreso l'uso di idonei cani da guardiania), in associazione all'utilizzo di sistemi protettivi, per ridurre gli attacchi da grandi canidi (lupi, cani vaganti, ecc.).

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'S. M.' and the initials are 'M.C.'.

3) In conformità con i commi precedenti, il soggetto che intende adottare preventive misure a tutela delle proprie colture o del proprio bestiame, può avanzare una formale richiesta di concessione, in comodato d'uso gratuito, di tali misure. L'Ente, valutata l'effettiva sussistenza delle condizioni di rischio mediante sopralluoghi e previa verifica di idonea documentazione a corredo, accoglierà tale richiesta nel minore tempo possibile e secondo una graduatoria annuale, redatta tenendo conto delle eventuali richieste inevase dell'anno precedente.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'G. M.' followed by a stylized flourish, and the initials 'G. M.' are written below it.